D.A. n. 289 C.F. 80012000826

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 5 Novembre 1949, n. 1182;

VISTA la L.R. 1 Ottobre 1956, n. 54;

VISTA la L.R. 30 Aprile 1991, n. 10;

VISTA la L.R. 27 Aprile 1999, n. 10;

VISTO il D.Lgs 18 Giugno1999, n. 200;

VISTA la Circolare Assessorato Bilancio e Finanze del 31 Dicembre 1999, n. 23;

VISTA la L.R. 3 Luglio 2000, n. 14;

VISTA la Circolare Assessorato Bilancio e Finanze del 26 Febbraio 2001, n. 2;

VISTO il D.A. n. 91 del 30 Ottobre 2003, pubblicato in G.U.R.S. n. 49 del 14 Novembre 2003, con il quale è stato approvato il Disciplinare tipo dei permessi di prospezione, ricerca, coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, ai sensi dell'art. 8 L.R. 3 Luglio 2000, n. 14;

VISTO il D.A. n. 88 del 20 Ottobre 2004, pubblicato in G.U.R.S. n. 46 del 5 Novembre 2004, che ha modificato il D.A. n. 91 del 30/10/ 2003, approvativi del Disciplinare;

VISTO il D.A. n. 640 di modifica D.A. 91/2003;

VISTA la L.R. n. 19 del 16 Dicembre 2008;

VISTA la Circolare applicativa n. 12 del 05/12/2009 dell'Assessore alla Presidenza, con cui vengono date le indicazioni operative sull'applicazione del regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 19 del 16 Dicembre 2008;

VISTO il D.D.G. n. 1 del 03/02/2010 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia in materia di Strutture Intermedie Dipartimentali;

VISTA la L.R. n.11 del 12 Maggio 2010;

VISTO il D.A. Industria n. 12 del 19/03/2004, e allegato disciplinare registrato alla Agenzia delle Entrate di Ragusa il 30/06/2004 al n. 2080, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 41 del 01/10/04, con il quale è stato accordato alla Edison Spa, con sede legale in Milano, Foro Buonaparte, 31, C.F. 06722600019, il permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi denominato "Paternò" esteso 734,8 Km^2 ricadente nel territorio delle province di Enna e Catania per la durata di 6 anni a norma dell'art. 22 della L.R. 14/2000 e quindi con scadenza il 1 Ottobre 2010;

VISTA l'istanza della Edison S.p.a del 14/11/2005 con cui la stessa chiede l'autorizzazione preventiva a trasferire da Edison S.p.a. a Enimed la quota di titolarità del 50% del permesso "Paternò";

VISTO il D.A. Industria n. 2288 del 05/12/2006 e successivo D.A. n. 1783 del 12/11/2007, di autorizzazione preventiva alla Edison SpA a trasferire una quota pari al 50% della titolarità del permesso in argomento alla soc. Eni Mediterranea Idrocarburi SpA;

VISTO il D.A. n. 1783 del 12/11/2007 che sostituisce l'Art. 3 del precedente D.A. in tale modo: "Art.3 – Ai fini del provvedimento definitivo di trasferimento della quota del 50% della titolarità del permesso "Paternò", la Edison S.p.a., in qualità di Rappresentante Unico, designata dalle parti, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 14/2000, è tenuta a trasmettere tempestivamente all'Assessorato Regionale all'Industria copia dell'atto di cessione munito degli estremi di registrazione presso i competenti Uffici Finanziari";

VISTO l'Atto di Cessione del 18/07/2008 con cui Edison S.p.A. cede a Enimed S.p.A., che accetta e acquista, una quota del 50% della titolarità del permesso "Paternò", con tutti i connessi diritti e obblighi;

VISTA la nota n. 53987 del 15/09/2006 con cui l'Assessorato Territorio e ambiente chiede ulteriori delucidazioni in merito al progetto, e in particolare alle indagini sismiche, per il prosieguo dell'iter istruttorio e sulla cui busta della nota inviata alla Edison S.p.a. è riportata la data di spedizione del 15/09/2006;

VISTA l'istanza del 26/01/2007, prot. N 4527 della Edison S.p.a. con cui la Società ha richiesto ai sensi dell'art. 22 comma 7 della L.R. 14/2000, la sospensione temporale del permesso "Paternò" ai soli fini del computo della durata dello stesso, a decorrere dalla data del 15/09/2006, data in cui l'Assessorato Territorio e Ambiente ha richiesto alla Società ulteriore integrazione della documentazione già presentata ai fini dell'attività di prospezione sismica e fino alla pronuncia della V.I.A. in istruttoria presso il predetto Assessorato;

VISTA la nota n. 21240 del 13/03/2008, di notifica del D.R.S. n. 174 del 13/03/2008 del Servizio 2° VAS/VIA dell'Assessorato Territorio ed Ambiente, di giudizio di compatibilità ambientale positivo, con prescrizioni, per il progetto relativo alla esecuzione di un rilievo 2D nell'area del permesso "Paternò", avviato con nota 53987 del 15/09/2006;

VISTO il D.A. n. 531/GAB del 06/08/2008 di sospensione del decorso temporale del permesso accordato alla società titolare Edison S.p.a., ai sensi dell'art. 22, comma 7, della L.R. 14/2000, dalla data del 15/09/2006 al 13/03/2008 per una durata di diciotto mesi, dovendo la stessa adempiere all'obbligo di interrompere la prospezione sismica fino al 13/03/2008 data dell' esito della valutazione d'incidenza e della valutazione d'impatto ambientale, prevista dall'art. 5 del D.P.R. 12/04/1996;

CONSIDERATO che, per effetto della sospensione temporale durata 18 mesi, riconosciuta dal 15/09/2006 al 13/03/2008, con il D.A. n. 531/2008 sopra citato, la naturale scadenza del permesso, originariamente prevista all'01/10/2010 è fissata al 30/03/2012 per una durata sempre di diciotto mesi;

VISTA l'istanza della Edison SpA del 22/12/2008 assunta all'URIG al prot. 10231 del 30/12/2008, che a seguito della sospensione del decorso temporale, il termine per l'inizio dei lavori di

perforazione, originariamente previsti per il 30/09/2007 (entro tre anni dalla vigenza del permesso come risulta dal programma lavori) venivano rinviati al 28/03/2009, per una durata di diciotto mesi, chiede di voler differire al 28/03/2011 il termine dell'obbligo di inizio della perforazione in oggetto, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della Legge Regionale 14/2000;

VISTA la proposta di accoglimento del 22/12/2008 prot. 09661 dell'istanza suddetta da parte dell'U.R.I.G. che peraltro esprime parere favorevole al differimento termini dell'obbligo di perforazione;

VISTO il D.A. 252 del 13/06/2011 con cui il termine dell'obbligo di inizio perforazione è rinviato al 30/03/2011, entro i cinque anni del primo periodo di vigenza, essendo, per effetto della sospensione, fissata al 30/03/2012 la naturale scadenza del permesso;

VISTA l'istanza del 28/01/2011 della Edison S.p.a. (reitera dell'istanza del 22/12/2008) di sospensione della decorrenza temporale della durata del permesso a decorrere dal 22/12/2008, data di presentazione dell'istanza di differimento dell'obbligo di perforazione e fino alla conclusione dell'iter autorizzativo ambientale per il progetto di perforazione del pozzo esplorativo denominato "Biancavilla 1";

VISTO il protocollo di d'intesa per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, stipulato in data 17/03/2011 tra il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza e l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e le il protocollo di legalità stipulato in data 23/05/2011 tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, le Prefetture delle Provincie Siciliane e Confindustria pubblicato sul sito Internet del Dipartimento Regionale dell'Energia;

VISTO l'atto di adesione al protocollo di legalità firmato in persona del Dott. Giorgio Bolis in qualità di procuratore della Società in data 09/07/2013;

VISTO il Documento di verifica di autocertificazione n. P V47666 del 03/10/2012 rilasciato on line dal registro delle imprese dell'archivio ufficiale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano richiesto da questo Dipartimento Regionale per la Ditta Edison SPA con sede legale in Milano – Foro Bonaparte 31 – CF 06722600019 e n. REA MI- 16987542 iscritta dal 03/12/2002;

VISTA la richiesta di informazioni sulla Società ai sensi del DPR n. 252/1998, alla Prefettura UTG di Milano, trasmessa con fax prot. n. 22289 del 22/03/2012;

CONSIDERATO che il termine di quarantacinque giorni previsto dell'art. 11, comma 2, DPR n. 252/1998, é spirato in data 06/05/2012 e pertanto, il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di ulteriori elementi ostativi, deve essere adottato salvo revoca in caso di successiva eventuale acquisizione di informazioni del Prefetto che rilevino tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del comma 3 del suddetto art.11;

VISTO il D. Lgs. 06/09/2011 n. 159 ed il D. Lgs. 15/11/2012 n. 218 e le novità introdotte per l'informativa antimafia;

VISTO il DPR del 09/04/2013 n 1702 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Energia al Dott. Maurizio Pirillo con contestuale cessazione dell'incarico ad interim precedentemente assegnato al Dott. Marco Lupo;

CONSIDERATO quindi che l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. prevista dall'art.5 del DPR 12/04/96, non ha consentito l'inizio dei lavori di perforazione esplorativa alla data prevista,

e costituisce pertanto, un adempimento per il quale, ai sensi dell'art.22 della L. R. 14/00, comma 7, può essere accordata la sospensione dell'attività di ricerca per il tempo strettamente necessario per ottemperare al precitato adempimento;

RITENUTO di dover accogliere l'istanza tendente ad ottenere la sospensione della decorrenza temporale del permesso di ricerca a decorrere dal 22/12/2008, poiché il mancato ottenimento dell'autorizzazione ambientale (V.I.A.), ha comportato l'impossibilità per la Edison SpA di eseguire il programma lavori originario;

DECRETA

ART. 1 Per le motivazioni espresse in premessa che fanno parte integrante del presente decreto, alla Società Edison SpA è accordata, la sospensione del decorso temporale del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, denominato "Paternò" ubicato nel territorio delle provincie di Enna e Catania, ai sensi dell'art. 22, comma 7, della Legge Regionale 3 Luglio 2000, n. 14.

ART. 2 la sospensione è riconosciuta dalla data del 22/12/2008 nelle more dell'ottenimento del provvedimento di valutazione positiva di impatto ambientale, da parte dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana;.

ART. 3 La Società permissionaria Edison SpA è tenuta, per quanto non modificato con il presente decreto, ad assolvere agli oneri ed agli obblighi previsti nei decreti sopraindicati, nonché all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di polizia mineraria.

ART. 4 Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ai sensi dell'art. 62 della L.R. 10/99 e Circolare Assessorato Bilancio e Finanze, n. 23/99 e sarà successivamente pubblicato per estratto sulla gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

ART. 5 il permissionario è tenuto a corrispondere alla Regione Siciliana, ai sensi dell'art.30, della L.R. 03/07/2000, n.14, un canone annuo superiore o pari ad euro 5,165 per Km Quadrato, o frazione di esso, oltre rivalutazione ISTAT, fermo restando l'obbligo di corrispondere il canone anche in relazione al periodo di sospensione. Il canone annuo superficiario affluirà per l'esercizio finanziario in corso, sul Cap. 2611, Titolo 01, Rubrica 3, del Bilancio della Regione. Per gli anni successivi, l'importo del canone sopradetto affluiranno sul corrispondente Capitolo di competenza di ciascun esercizio finanziario.

ART. 6 La Edison S.p.A è tenuta a registrare, a propria cura e spese, il presente decreto presso i competenti uffici finanziari e ad ottenere egualmente agli obblighi tributari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 7 Di dare atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità revocherà il presente provvedimento al verificarsi dei presupposti stabiliti dal D. Lgs. 15.11.2012, n. 218.

ART. 8 Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR della Regione Siciliana, territorialmente competente, ai sensi dell'art. 23 della L. 6/12/1971 n.1034 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla sua conoscenza, ovvero, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana, in via straordinaria al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni dalla conoscenza.

Palermo li 07 AGO. 2013

Il Dirigente dell'U.O.B. 8/1
(Dott. Geol. Francesco Battaglia)

Il Dirigente del Servizio VIII
(Dott. Ing. Salvatore Giorlando)

VISTO: Il Dirigente Generale
(Dott. Maurizio Pirillo)

REGIONE SICILIANA * DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA *

L'ASSESSORE
(Dott. Nicolò Marino)

ATTO DI ADESIONE AL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ STIPULATO IN DATA 23/5/2011 TRA LA REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ, IL MINISTRO DELL'INTERNO, LE PREFETTURE DELLE PROVINCE SICILIANE E CONFINDUSTRIA SICILIA

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445

Il sottoscritto Bolis Giorgio nato a Padova il 10 gennaio 1952 e residente in Pavia(PV) nella qualità di procuratore della Società Edison SpA C.F 06722600019, con sede in Milano (MI), Foro Buonaparte 31, tel 0262228632 fax 0262227041 indirizzo posta elettronica certificata: direzioneesplorazione@pec.edison.it, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 74 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in caso di dichiarazioni false o mendaci;

premesso che con D.R.S. n 12 del 19 marzo 2004 la suddetta Società è stata autorizzata ai sensi della L.R. 14/2000, alla ricerca/coltivazione/trasporto di idrocarburi nell'ambito del titolo minerario Permesso di Ricerca Idrocarburi denominato convenzionalmente Paternò ricadente nei territori dei Comuni di Adrano, Biancavilla , Belpasso, Castel di Iudica, Catania, Mineo, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Paterno' , Ramacca, Ragalna, Santa Maria di Licodia, Agira , Catena Nuova, Centuripe e Regalbuto provincia di Catania e Enna ;

consapevole di quanto contemplato nel *Protocollo di legalità* stipulato in data 23/5/2011 tra la Regione Siciliana - Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, il Ministro dell'Interno, le Prefetture delle Province siciliane e Confindustria Sicilia, pubblicato sul sito *Internet* del Dipartimento regionale dell'energia,

DICHIARA, NELLA QUALITÀ DI PROCURATORE DELLA SUDDETTA SOCIETA' :

A) di aderire senza alcuna riserva e condizione al *Protocollo di legalità* stipulato in data 23/5/2011 tra la Regione Siciliana - Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, il Ministro dell'Interno, le Prefetture delle Province siciliane e Confindustria Sicilia, pubblicato sul sito *Internet* del Dipartimento regionale dell'energia;

B) di assumere formalmente l'obbligo a:

- non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggio o beneficio sia direttamente sia indirettamente tramite intermediari al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo o al fine di distorcere l'espletamento corretto della successiva attività o valutazione da parte dell'Amministrazione;
- denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;
- comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine sociale;
- richiedere le informazioni del Prefetto di cui all'articolo l0 del D.P.R. n. 252/1998 per le imprese fornitrici e appaltatrici con cui si stipulano, per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo contratti privati di importo superiore a tre milioni di euro per gli appalti di lavori, novecentomila euro per gli appalti di servizi e forniture e, indipendentemente dal loro valore, per le imprese impegnate nelle cosiddette forniture e servizi sensibili ossia: trasporto di materiale a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura di ferro lavorato, fornitura e/o trasporto di bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo, servizi di autotrasporto, guardianie di cantieri e fornitura di servizi di logistica e di supporto;

- approvare preventivamente gli eventuali subappalti per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo, e a richiedere le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 252/1998, nel caso in cui i citati contratti siano di importo superiore a unmilionecinquecentomila euro in materia di lavori, quattrocentocinquantamila euro in materia di servizi e forniture;
- non procedere, nelle ipotesi di cui ai due punti precedenti, alla stipula del contratto con l'impresa interessata e a risolverlo immediatamente, qualora fosse stato già firmato e nel caso in cui intervenga una informativa prefettizia interdittiva tipica;
- comunicare le generalità del/i proprietario/i e dei soggetti che hanno a qualsiasi titolo la disponibilità degli immobili su cui verranno realizzati gli interventi infrastrutturali e/o esercitate le attività imprenditoriali autorizzate da parte dell'Amministrazione Regionale e che si è consapevoli che nel caso in cui la Regione Siciliana - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità dovesse comunque acquisire nei confronti degli stessi elementi di fatto o indicazioni comunque negative da farli ritenere collegati direttamente o indirettamente ad associazioni di tipo mafioso non potrà rilasciare il provvedimento autorizzativo e se già rilasciato ne disporrà la revoca;
- effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di istituti di credito o Poste Italiane s.p.a. e custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (es. estratto conto) che attesta il rispetto del citato obbligo;
- comunicare le modalità di affidamento dei lavori, la ditta esecutrice, il numero dei lavoratori occupati, qualifiche e criterio di assunzione, al fine di rendere tempestivi ed agevoli i controlli sull'osservanza delle norme previdenziali ed assicurative e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
- inserire nei contratti privati stipulati con le imprese fornitrici e/o appaltatrici per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo, apposite clausole che prevedano anche a carico delle stesse i superiori obblighi, disponendo in caso di violazione la risoluzione immediata del vincolo contrattuale o la revoca dell'autorizzazione al sub appalto e/o al sub contratto e/o ai sub contratti successivi;
- inserire, nei contratti privati volti a variare la titolarità del provvedimento autorizzativo e la titolarità della gestione dell'attività autorizzata (fatto salvo, ad ogni modo, il preventivo nulla osta dell'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità), apposita clausola che preveda l'assunzione da parte del subentrante degli obblighi di cui all'art. 3 del *Protocollo di legalità* stipulato in data 23/5/2011 tra l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Il Ministro dell'Interno, le Prefetture delle Province siciliane e Confindustria Sicilia e delle connesse responsabilità in caso di violazione, nei confronti della Regione Siciliana-Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità e che le parti sono consapevoli che, in caso contrario, ovvero in mancanza del suddetto nulla osta, che la Regione Siciliana - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica disporrà la revoca o pronuncerà decadenza del provvedimento autorizzativo.

C) di essere consapevole che in caso di inosservanza dei citati obblighi successivamente al rilascio dell'autorizzazione unica, la Regione Siciliana Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità ne disporrà la revoca o pronuncerà decadenza.

D) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento, anche con strumenti informatici, per lo svolgimento delle attività istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica.

Palermo, 9/7/2013

IL DICHIARANTE
EDISON SPA

S08

ASSESSORATO REGIONALE
dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Energia

16 LUG. 2013

DATA DI ARRIVO

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REG.LE DELL'ENERGIA

16 LUG. 2013

PROT. N° 036431